


## **NUOVA CIRCOLARE REGIONE PIEMONTE SULL'UTILIZZO DELL'ACQUA DI POZZO PER LE PISCINE.**



**CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI PER L'UTILIZZO DI ACQUE NON PROVENIENTI DALLA RETE ACQUEDOTTISTICA NEGLI IMPIANTI NATATORI. PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI NATATORI, D.D. N. 942 DEL 19.12.2024.**

**VISITA IL NOSTRO SITO:**

[HTTPS://WWW.GESTORIPISCINEPIEMONTE.IT/](https://www.gestoripiscinepiemonte.it/)



**REGIONE  
PIEMONTE**



REGIONE  
PIEMONTE

**Direzione Sanità**

**Settore prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare**

*sanita.pubblica@regione.piemonte.it*

*prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

*Il Dirigente*

*Torino, (\*)*

*Protocollo n. (\*) / A1409D*

*(\*): "segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA"*

*Classificazione 14.130.100*

Ai Direttori/responsabili  
Servizi di Igiene e Sanità pubblica  
ASL del Piemonte

E p.c. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
ASL del Piemonte

Ai Direttori/responsabili  
Servizi di Igiene degli alimenti e della  
nutrizione

*Loro Sedi*

Oggetto: Chiarimenti in merito ai requisiti per l'utilizzo di acque non provenienti dalla rete acquedottistica negli impianti natatori. Protocollo operativo di gestione delle attività di controllo sugli impianti natatori, D.D. n. 942 del 19.12.2024.

Con l'arrivo della stagione estiva e la ripresa di impianti natatori ad attività stagionale, dalle ASL e da alcuni gestori sono pervenuti dei quesiti in merito ai requisiti delle acque da utilizzare negli impianti natatori quando queste non provengano dalla rete acquedottistica.

La normativa di riferimento è quella dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16/01/2003, che, riguardo all'acqua di approvvigionamento, prevede che la rispondenza a tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, l'accordo nazionale prevede che sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

Con la DD-A14-942 del 19 dicembre 2024, è stato approvato un protocollo per le attività di controllo da parte delle ASL sugli impianti natatori al fine di assicurare appropriatezza e uniformità dei controlli effettuati dalle diverse ASL sul territorio regionale.

Per la parte delle acque, è stato introdotto un giudizio di potabilità, con una valutazione diversa da quella di conformità ai parametri normalmente valutati da Arpa sul campione prelevato dall'acqua di approvvigionamento idro-potabile, quando questa è proveniente da acque diverse dalla rete acquedottistica. Mentre in generale, i controlli sugli impianti natatori sono svolti dai servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), per tale valutazione essendoci un richiamo alle norme sulle acque potabili, è stata indicata a livello regionale una competenza da parte dei servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN).

Si tratta di una scelta scaturita dall'esigenza di circoscrivere le ricerche da effettuare, tenuto conto del numero molto elevato di parametri previsti dall'attuale normativa in vigore per le acque potabili.

Alla luce di quanto riportato e in risposta ai quesiti riportati si forniscono le seguenti indicazioni:

- la competenza dei controlli anche per quanto riguarda le acque di approvvigionamento restano in capo ai servizi di igiene e sanità pubblica (SISP);
- resta prioritariamente in capo al gestore dell'impianto la responsabilità di assicurare che l'acqua di approvvigionamento, in particolare se provenienti da fonti diverse dalla rete acquedottistica, risponda ai parametri delle acque potabili almeno per quanto riguarda la presenza di microrganismi ed eventuali parametri chimici che possano avere effetti negativi (es. elevati livelli di solfati e clorurati, di sodio) per il benessere e la salute degli utenti;
- le analisi svolte in regime di autocontrollo dovranno essere effettuate presso laboratori che dispongono di un accreditamento per ogni singola prova o almeno per gruppi di prove;
- nel caso tali acque siano utilizzate anche nei servizi accessori (bagni e docce) dovrà essere data opportuna informazione (es. acqua non da bere) agli utenti;
- il giudizio di potabilità da parte dell'ASL è da intendersi quale valutazione dei controlli effettuati dal gestore sulle acque utilizzate sia per quanto riguarda la periodicità (vedi accordo Stato Regioni) sia per quanto riguarda i parametri ricercati; per tali valutazioni e nel caso ci sia l'esigenza di effettuare campionamenti per controlli ufficiali (es. inadempienze da parte del gestore, esposti su problemi, ecc.), il SISP può avvalersi della competenza del SIAN; non è previsto un giudizio di potabilità sulla fonte di approvvigionamento.

Si chiede ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica (SISP) di trasmettere la presente Nota a tutti i gestori degli impianti natatori presenti sul territorio di competenza.

Si chiede altresì ai direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di assicurare un coordinamento tra i servizi in modo da evitare disservizi per gli operatori economici.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

*Bartolomeo Griglio*

*(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale  
nel sistema di gestione informatica dei documenti)*

GRGBTL61P28L219 Firmato digitalmente da  
V/GRIGLIO/ GRGBTL61P28L219V/GRGLIO/  
BARTOLOMEO  
Data: 2023.06.10 15:47:35  
+0200